

Legge regionale 11 novembre 2020 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

**Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo.**

## **Art. 2**

*(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 18/2015)*

1. L'articolo 18 della legge regionale 18/2015 è sostituito dal seguente:

### **<<Art. 18**

*(Obblighi di finanza pubblica)*

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 2 bis, in attuazione del principio di cui all'articolo 2, comma 2, il presente capo disciplina gli obblighi di finanza pubblica degli enti locali della Regione.

2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, con deliberazione definisce i termini e le modalità per il rispetto degli obblighi di cui al comma 1.>>.